



MEDIOCREDITO CENTRALE

Modalità operative del Fondo di garanzia per le PMI

Pierpaolo Brunozi . Responsabile del Servizio Fondi di Garanzia e Interventi per il Capitale di Rischio

Milano, 8 febbraio 2013



Le caratteristiche (1/3)

Ammissibilità alla garanzia per qualunque operazione finanziaria

Qualsiasi tipologia di operazione finanziaria, purché finalizzata all'attività di impresa, può accedere all'intervento del Fondo, con benefici in termini di diversificazione delle fonti finanziarie e di riequilibrio della struttura finanziaria delle imprese.

Intersettorialità

Con l'estensione alle imprese artigiane il Fondo interviene a favore delle imprese appartenenti a **tutti i settori economici**, ivi compreso l'autotrasporto merci su strada. L'intervento si è rivelato particolarmente efficace nel sostenere le imprese in fase di start up.

Ponderazione zero

L'intervento del Fondo è assistito dalla **garanzia di ultima istanza dello Stato**, che comporta l'attenuazione del rischio di credito sulle garanzie dirette e sulle controgaranzie a prima richiesta, azzerando l'assorbimento di capitale per i soggetti finanziatori sulla quota di finanziamento garantita.

Escutibilità a prima richiesta

La garanzia, secondo i dettami dell'accordo di Basilea II+, **è concessa a prima richiesta a favore delle banche e a favore dei Confidi e degli Altri fondi di garanzia** che prestano una garanzia esplicita, incondizionata, irrevocabile.

Cumulabilità con altre agevolazioni pubbliche

Nel limite dell'intensità agevolativa massima fissata dall'Unione Europea.

Procedure snelle

Per accedere al Fondo è possibile **presentare le domande on line** con tempi medi di istruttoria estremamente contenuti.



Le caratteristiche (2/3)

La garanzia di ultima istanza dello stato

La garanzia dello Stato sulla copertura prestata dal Fondo permette ai soggetti richiedenti di **ridurre il fabbisogno di capitale** ai fini del patrimonio di vigilanza consentendo, a parità di ogni altra condizione, di **praticare condizioni di miglior favore alle imprese finanziate**.

Essa agisce:

- nel caso di garanzia diretta;
- nel caso di controgaranzia, su garanzia prestata a prima richiesta sul patrimonio del garante.

Essa non ha effetto in caso di controgaranzia su garanzia prestata in forma sussidiaria.



Le caratteristiche (3/3)

Garanzia diretta

- Eq concessa direttamente alle banche, agli intermediari finanziari (art.107 DL 385/93), SFIS, SGR e Società di gestione armonizzate (queste ultime due solo per le operazioni sul capitale di rischio)
- Essa è **la prima richiesta**, esplicita, incondizionata e irrevocabile e copre, nei limiti dell'importo massimo garantito, l'ammontare dell'esposizione dei soggetti finanziatori nei confronti delle PMI.
- Possono accedere alla garanzia diretta tutte le PMI situate sul territorio nazionale, ad eccezione di quelle con sede legale e/o operativa nel Lazio e in Toscana

Controgaranzia

- Eq concessa su garanzie prestate da Confidi ovvero Altri Fondi di garanzia (gestiti da banche e intermediari artt. 106 -107 DL 385/93).
- Essa può essere **la prima richiesta**, se il garante di primo livello risponde in solido con il proprio patrimonio, ovvero **la sussidiaria**, nel qual caso il Fondo risponde soltanto al garante di primo livello e nei limiti delle somme da questi versate a titolo definitivo.

Cogaranzia

- Possono richiedere la cogaranzia i Confidi e gli Altri Fondi di garanzia che abbiano stipulato apposita convenzione con il Gestore che regola i criteri le modalità e le procedure di concessione e di attivazione.
- Per quanto non espressamente stabilito dalle convenzioni si applicano tutti i criteri, le modalità e le procedure di concessione della garanzia diretta. Sono escluse dalla cogaranzia le imprese situate nel Lazio e in Toscana.



Le misure volte al potenziamento del Fondo

- **Concessione della Garanzia dello Stato agli importi garantiti dal Fondo**, al fine di consentire agli intermediari finanziatori di praticare condizioni più favorevoli alle imprese debentrici
- **Estensione alle imprese artigiane**, creando così un unico fondo per tutte le tipologie di imprese, rafforzandone la mutualità
- Estensione della garanzia del Fondo sulle operazioni di allungamento della durata dei finanziamenti a medio-lungo termine previsto dall'**Accordo per il credito alle PMI del 16 febbraio 2011**
- **Istituzione di due Riserve su risorse PON Ricerca (Ö100 Mln) e POIn Energia (Ö96 Mln)** volte a finanziare interventi nelle **Regioni dell'Obiettivo Convergenza (Campania, Puglia, Calabria e Sicilia)**
- Modifiche al Decreto ministeriale n. 248 del 31 maggio 1999 al fine di **incentivare l'accesso al Fondo delle imprese subfornitrici di aziende in amministrazione straordinaria**
- **Sospensione** dei pagamenti della quota capitale e **allungamento** della durata dei finanziamenti a medio-lungo termine sulla base di quanto previsto dall'**Accordo Í Nuove misure per il credito alle PMI del 28 febbraio 2012**
- **Interventi a sostegno delle PMI colpite dagli eventi sismici di maggio 2012**, con priorità durante la fase sia di istruttoria, sia di adozione della delibera da parte del Comitato nonché esenzione dal pagamento della commissione



Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 26 giugno 2012 (1/3)

Il Decreto del 26 giugno 2012

Decreto attuativo dell'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dell'articolo 8, comma 5, lettera b) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2012, n. 193)

- **Ambito e finalità di applicazione** . individuazione della **misura della copertura degli interventi di garanzia diretta e di controgaranzia, della misura della copertura massima delle perdite, dell'importo massimo garantito per singola impresa e della misura delle commissioni per l'accesso alla garanzia.**
- **Operazioni finanziarie con copertura massima del Fondo fino all'80%** - La garanzia diretta e la controgaranzia sono concesse fino alla misura massima **dell'80%**, nei seguenti casi:
 - a) soggetti beneficiari ubicati nei territori delle **regioni del Mezzogiorno**;
 - b) imprese **femminili**;
 - c) **piccole imprese dell'indotto di imprese in amministrazione straordinaria.**

Qualora le operazioni siano riferite a soggetti beneficiari ubicati nei territori dell'Obiettivo Convergenza, e a condizione che siano conformi alle linee guide trasmesse al Gestore . MCC dal Ministero dello sviluppo economico, **le Riserve PON Ricerca, POIn Energia e POIn Attrattori sono utilizzate in via prioritaria.**

- **Sostegno alle imprese creditrici di Pubbliche Amministrazioni**) - La **garanzia diretta** è concessa fino alla misura massima del **70%** mentre la **controgaranzia** è concessa fino alla misura massima dell'**80%** dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura **dell'80%**, per le **operazioni finanziarie di anticipazione del credito senza cessione dello stesso**. L'importo massimo garantibile per singola impresa beneficiaria è pari a " 2,5 milioni.



Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 26 giugno 2012 (2/3)

- **Operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi** - La **garanzia diretta** è concessa fino alla misura massima del **70%** mentre la **controgaranzia** è concessa fino alla misura massima **dell'80%** dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura **dell'80%**. L'importo massimo garantibile per singola impresa beneficiaria è pari a " 2,5 milioni.
- **Altre operazioni di consolidamento di passività accordate dal medesimo soggetto finanziatore** - La **garanzia diretta** è concessa fino alla misura massima del **30%** mentre la **controgaranzia** è concessa fino alla misura massima del **60%** dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del **60%**.
- **Operazioni sul capitale di rischio** - Sono ammissibili le **operazioni di acquisizione di partecipazioni di minoranza in PMI**, realizzate attraverso aumenti di capitale sociale. La **garanzia diretta** è concessa fino alla misura massima del **50%** mentre la **controgaranzia** la controgaranzia del Fondo è concessa fino alla misura massima **dell'80%** dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del **60%**. L'importo massimo garantibile è pari a " 2,5 milioni.
- **Altre operazioni finanziarie** - Per le operazioni finanziarie diverse dalle precedenti, la **garanzia diretta** è concessa fino alla misura massima del **60%** mentre la **controgaranzia** è concessa fino alla misura massima **dell'80%** dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del **80%**. L'importo massimo garantibile è pari a " 1,5 milioni.
- **Commissioni per la garanzia** - Non è dovuto il versamento di alcuna commissione relativamente alle operazioni finanziarie, diverse da quelle di cui agli articoli 6 e 7, riferite a: soggetti beneficiari ubicati nelle regioni del Mezzogiorno, imprese femminili, piccole imprese dell'indotto di imprese in amministrazione straordinaria, PMI che hanno sottoscritto un contratto di rete, imprese sociali e operanti nel settore del trasporto .



Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 26 giugno 2012 (3/3)

- **Innalzamento delle percentuali di copertura** - In tutti i casi in cui le percentuali di copertura del Fondo siano inferiori all'80% - ovvero qualora la misura massima consentita, seppur fissata dal presente decreto all'80%, sia applicata in misura ridotta - **la percentuale di copertura può essere innalzata fino alla misura dell'80% nel caso in cui l'operazione finanziaria:**
 - a) sia garantita dal Fondo utilizzando i **contributi apportati da banche, Regioni o altri enti e organismi pubblici, ovvero con l'intervento della SACE S.p.A.**, sulla base di quanto previsto dall'articolo 11, comma 5, del decreto-legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge del 28 gennaio 2009, n. 2 e secondo le modalità definite con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico di cui al medesimo articolo 11, comma 5;
 - b) benefici della controgaranzia rilasciata dal Fondo Europeo degli Investimenti (FEI).
- **Informazione alle imprese** - **I soggetti richiedenti la garanzia comunicano le condizioni economiche applicate alle imprese** per la concessione dell'operazione finanziaria oggetto di richiesta di garanzia, ovvero per il rilascio della garanzia, nel caso di controgaranzia. L'ammissione alla garanzia del Fondo è comunicata ai soggetti beneficiari dal Comitato di gestione per il tramite del Gestore . MCC del Fondo.



Il processo normativo e le nuove Disposizioni operative del Fondo

Il processo normativo

Dicembre 2011

D.L. "Salva Italia+" convertito con legge n. 214 del 22/12/2011

Giugno 2012

Decreto MiSE - MEF del 26/06/2012

Agosto 2012

Pubblicazione in G.U. del 20/08/2012 del Decreto MiSE-MEF

Definizione delle Disposizioni Operative

Agosto 2012

Definizione nuove Disposizioni Operative del Fondo

Ottobre 2012

Approvazione Disposizioni Operative da parte del Comitato del Fondo

Ottobre 2012

Trasmissione Disposizioni Operative D.G.I.A.I. MiSE

6 Dicembre 2012

Decreto Ministro MiSE approvazione Disposizioni Operative



Il Decreto **%Fund raising+**

Decreto pubblicato il 24 aprile 2012 in attuazione del Decreto legge n. 185/2008 convertito con Legge 28 gennaio 2009, n. 2 È art. 11, comma 5

Decreto volto a disciplinare le modalità di contribuzione al Fondo da parte delle Regioni, Province Autonome e di altri enti e organismi pubblici, anche ovvero con l'intervento della SACE S.p.A per incrementare la dotazione del Fondo.

I contributi dei soggetti apportanti **incrementano la dotazione del Fondo attraverso la costituzione di Sezioni speciali** mediante la stipula di **accordi sottoscritti con il Ministero dello sviluppo economico e Ministero dell'economia e delle finanze, con l'obiettivo di individuare per ciascuna Sezione:**

- **le tipologie di operazioni** che possono essere assistite da garanzia mediante le risorse della sezione speciale;
- **le modalità di intervento**, attraverso la definizione delle percentuali di copertura delle operazioni di finanziamento;
- **l'ammontare delle risorse destinate ad integrare il Fondo, con la previsione di una dotazione minima**



Le Sezioni speciali delle Camere di commercio

Le operazioni attivabili attraverso la Sezione Speciale delle Camere di Commercio riguardano **interventi di cogaranzia e di controgaranzia a prima richiesta** del Fondo di garanzia, in collaborazione con il sistema dei Confidi, per facilitare l'accesso al credito delle PMI a copertura **di investimenti e spese correnti destinate a piani di internazionalizzazione**.

Nel rispetto delle disposizioni operative del Fondo, **la percentuale di copertura può raggiungere un'intensità massima dell'80%, a fronte di una quota garantita dai Confidi, che non può superare l'80%**.

Sulla base di quanto previsto dal **Protocollo tra il MiSE, il MEF e le Camere di Commercio del 19 dicembre 2012**, le risorse della Sezione Speciale sono impiegate mediante **interventi in compartecipazione** con il Fondo. La quota di copertura (fino all'80%) è ripartita nella misura del 50%.

Le 19 Camere di commercio che hanno sottoscritto il Protocollo, versano al Fondo un contributo totale pari a € 15,6 mln.



L'effetto moltiplicatore e i finanziamenti attivabili

La dotazione potenziale della Sezione Speciale è pari a **Ö 31,2 mln**, in quanto al contributo delle Camere di Commercio, pari a " 15,6 mln, si aggiungono, in ragione dell'intervento in compartecipazione, le risorse del Fondo per un ammontare di uguale importo (" 15,6 mln).

Il **moltiplicatore sul finanziato**, che indica la capacità di attivare finanziamenti a fronte di una determinata dotazione del Fondo, è espressione di due grandezze:

- " **accantonamento medio** (rapporto tra l'importo accantonato e il garantito in essere), pari al 9,2%;
- " **percentuale garantita** (rapporto tra le garanzie prestate ed i finanziamenti concessi), pari al 64,0%.

$$\text{Moltiplicatore su finanziamento} = \frac{1}{(\% \text{ accantonamento}) \times (\% \text{ garantita})} \rightarrow \frac{1}{(9,2\%) \times (64,0\%)}$$

Sulla base di una dotazione complessiva, pari a " 31,2 mln, e un moltiplicatore, pari a 16,98, mediante **la Sezione Speciale sono attivabili finanziamenti pari a Ö 530 mln**⁽¹⁾.

Contributi Camere di commercio (")	15.600.000
Compartecipazione del Fondo (")	15.600.000
Dotazione potenziale della Sezione speciale CCIAA (")	31.200.000
Moltiplicatore del Fondo	16,98
Finanziamenti attivabili (Ö)	529.776.000

(1) La stima è stata condotta ipotizzando una quota garantita dai Confidi, pari alla percentuale massima dell'80%. A fronte di una quota garantita dai Confidi inferiore alla misura massima consentita, l'effetto moltiplicatore della Sezione Speciale aumenta, determinando un ulteriore incremento dei finanziamenti attivabili.



Possibili interventi per l'introduzione di modalità semplificate di accesso

Per dare seguito a quanto previsto dall'articolo 9 %Condizioni di accesso al Fondo+ della Convenzione è in via di definizione una **proposta di modifica delle attuali Disposizioni operative del Fondo.**

In linea con il quadro regolamentare che disciplina l'operatività del Fondo e **con l'obiettivo di sostenere i processi di internazionalizzazione delle PMI attraverso le Sezioni speciali delle Camere di commercio** è possibile individuare modalità specifiche e differenziate a sostegno delle PMI che:

- abbiano **un'esperienza pregressa** in programmi e/o progetti di internazionalizzazione;
- intendano **avviare processi di internazionalizzazione**;

mediante:

- il **potenziamento delle procedure di selezione semplificate**, già previste dalle vigenti Disposizioni operative;
- la **rimodulazione dei requisiti delle PMI per accedere al Fondo**, anche attraverso la valutazione dei progetti di internazionalizzazione, in ragione della finalità specifica delle Sezione speciale.



I risultati del Fondo nel 2012 nelle province delle Camere di commercio che hanno sottoscritto il Protocollo

Nel 2012, le operazioni ammesse al Fondo nelle 19 province delle Camere di commercio che hanno sottoscritto il Protocollo sono complessivamente 22.153. In linea con l'operatività delle Sezioni speciali, le operazioni di controgaranzia sono 13.640, pari al 61,6% del totale.

Provincia	N. operazioni Controgaranzia	% operazioni controgaranzia	N. operazioni totali
Bari	298	22,3%	1.339
Bergamo	1.124	77,3%	1.454
Brescia	827	51,8%	1.597
Como	284	64,7%	439
Cremona	129	65,2%	198
Firenze	1.430	100,0%	1.430
Genova	475	76,0%	625
Lecco	202	69,7%	290
Milano	3.638	77,2%	4.712
Mantova	313	74,9%	418
Modena	388	64,8%	599
Monza-Brianza	643	75,5%	852
Napoli	924	29,6%	3.118
Palermo	1.045	58,5%	1.787
Pavia	357	76,8%	465
Salerno	474	34,7%	1.366
Trieste	14	28,6%	49
Udine	130	43,9%	296
Varese	945	84,5%	1.119
Totale	13.640	61,6%	22.153



I principali soggetti richiedenti la controgaranzia del Fondo per provincia

Bari	Lecco	Pavia
CO.FIDI PUGLIA	CONFAPI LOMBARDA FIDI	COGART CNA PIEMONTE
COFIDI IMPRESA	CONFIDI LOMBARDIA	CONFAPI LOMBARDA FIDI
CONFIDI ARCA FINANZA PROGETTI	CONFIDI PROVINCE LOMBARDE	CONFARTIGIANATO FIDI PIEMONTE
Bergamo	Mantova	Salerno
ARTFIDI LOMBARDIA	CONFAPI LOMBARDA FIDI	ARTIGIANCREDITO TOSCANO
ARTIGIANCONFIDI	CONFIDI LOMBARDIA	CENTROFIDI TERZIARIO
CONFAPI LOMBARDA FIDI	EUROFIDI	CIDEC FIDI
Brescia	Milano	Trieste
ARTFIDI LOMBARDIA	ARTFIDI LOMBARDIA	CONFIDI TRIESTE
CONFAPI LOMBARDA FIDI	ARTIGIANCONFIDI	EUROFIDI
CONFIDI ARCA FINANZA E PROGETTI	ASCOMFIDI PIEMONTE	USARCI FIDI
Como	Modena	Udine
ARTIGIANCONFIDI	COOPERFIDI ITALIA	CONFIDI FRIULI
CONFAPI LOMBARDA FIDI	EUROFIDI	EUROFIDI
CONFARTIGIANATO FIDI PIEMONTE	FIDI TOSCANA	FIDIALTAITALIA
Cremona	Monza-Brianza	Varese
CONFAPI LOMBARDA FIDI	ARTIGIANCONFIDI	ARTIGIANCONFIDI
CONFIDI LOMBARDIA	CONFAPI LOMBARDA FIDI	ASCOMFIDI VARESE
EUROFIDI	CONFARTIGIANATO FIDI PIEMONTE	COGART CNA PIEMONTE
Firenze	Napoli	
ARTIGIANCREDITO TOSCANO	ARTIGIANCREDITO TOSCANO	
CENTROFIDI TERZIARIO	CENTRALE GARANZIA FIDI	
COGART CNA PIEMONTE	CIDEC FIDI	
Genova	Palermo	
ARTIGIANCONFIDI	CONFESERFIDI	
ARTIGIANCREDITO TOSCANO	CONFIDI FIDE O CONFCOMMERCIO	
CONFARTIGIANATO FIDI PIEMONTE	COOPERFIDI ITALIA	



La Controgaranzia



Modalità operative



Tipologie di intervento e Soggetti richiedenti

Due tipologie di intervento

- **Í a prima richiesta** a condizione che la garanzia dei Confidi abbia caratteristiche identiche e sia prestata con le medesime modalità della Garanzia diretta. In questo caso le convenzioni stipulate con le banche devono far esplicito riferimento alla normativa del Fondo. La controgaranzia è escutibile in caso di inadempimento dei soggetti beneficiari a semplice richiesta
- **Í sussidiaria** è escutibile, salvo acconto, solo dopo la conclusione delle procedure di recupero (*tipologia non attiva nel caso delle Sezioni speciali Camere di commercio*)

Possono richiedere la Controgaranzia :

- **Confidi**
- **Altri Fondi di garanzia**

Per presentare operazioni a valere sul Fondo, i soggetti richiedenti devono **essere accreditati mediante richiesta scritta al Gestore** ovvero richiesta di credenziali per l'utilizzo della procedura telematica, inviando:

- a) copia della **documentazione comprovante** l'iscrizione nell'elenco generale, o nella apposita sezione di cui al comma 4 dell'articolo 155 previsto dall'articolo 107
- b) copia **dell'ultimo bilancio approvato**;
- c) informazioni sul *soggetto richiedente redatte sul modulo di cui all'Allegato 6*;
- d) copia delle **convenzioni sottoscritte dal soggetto richiedente con i soggetti finanziatori**.

La documentazione di cui alle lettere b) e c) deve essere inviata annualmente, entro 1 mese dalla approvazione del bilancio.



I Soggetti Beneficiari

Tutte le PMI rientranti nei **parametri dimensionali** di cui al Decreto MAP del 18 aprile 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, ed alla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003:

- **valutate economicamente e finanziariamente sane;**
- **appartenenti a qualsiasi settore** ad eccezione di alcuni settori tradizionalmente esclusi dalla UE specificati nelle tabelle inserite nelle disposizioni operative
- situate sul **territorio nazionale**

Non sono ammesse alla Controgaranzia le operazioni a favore di soggetti beneficiari finali per i quali sia pervenuta comunicazione di avvio delle procedure di recupero, di richiesta di attivazione o di richiesta di prolungamento relativa ad altre operazioni già garantite dal Fondo.



Operazioni finanziarie ammissibili

Sulla base delle Disposizioni operative sono ammissibili le operazioni:

- a) **di durata non inferiore a 36 mesi;**
- b) di anticipazione dei crediti verso la P.A.;
- c) sul capitale di rischio;
- d) di consolidamento delle passività a breve termine su stessa banca o gruppo bancario di qualsiasi durata;
- e) a favore delle piccole imprese dell'opdotto di imprese in amministrazione straordinaria di durata non inferiore a 5 anni;
- f) **altre Operazioni finanziarie.**

Le operazioni finanziarie ammissibili a valere sulle Sezioni speciali delle Camere di commercio sono quelle di cui ai punti a) e f).

In caso di rinnovo dell'operazione finanziaria, deve essere presentata una nuova richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo e adottata una nuova delibera da parte del soggetto richiedente.

Sono escluse dalla Controgaranzia le operazioni finanziarie che non abbiano una durata e/o una scadenza stabilita e certa. Le operazioni %a revoca+ sono considerate ammissibili solo se hanno una durata e/o una scadenza certa desumibile dalla delibera di concessione.



Le percentuali di copertura e l'importo massimo garantito

Operazioni di Controgaranzia

	Imprese ubicate nel Mezzogiorno	Imprese femminili	Riserve PON e Poin	Imprese colpite dagli eventi sismici di maggio 2012	Altre imprese
Quota di copertura / Importo massimo garantito					
Anticipazione crediti Pubblica Amministrazione	80% di 80% " 2,5 mln	80% di 80% " 2,5 mln	80% di 80% " 2,5 mln	90% di 80% " 2,5 mln	80% di 80% " 2,5 mln
Operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi	80% di 80% " 2,5 mln	80% di 80% " 2,5 mln	80% di 80% " 2,5 mln	90% di 80% " 2,5 mln	80% di 80% " 2,5 mln
Consolidamento passività a breve su stessa banca/gruppo	60% di 60% " 1,5 mln	60% di 60% " 1,5 mln	60% di 60% " 1,5 mln	90% di 80% " 2,5 mln	60% di 60% " 1,5 mln
Operazioni sul capitale di rischio	80% di 60% " 2,5 mln	80% di 60% " 2,5 mln	80% di 60% " 2,5 mln	90% di 80% " 2,5 mln	80% di 60% " 2,5 mln
Altra operazione finanziaria	80% di 80% " 1,5 mln	80% di 80% " 1,5 mln	80% di 80% " 2,5 mln	90% di 80% " 2,5 mln	80% di 80% " 1,5 mln

Per le operazioni ammissibili a valere sulle Sezioni speciali delle Camere di commercio, **la percentuale di copertura è sempre pari alla misura massima dell'80%.**

L'importo massimo garantito è pari a € 2,5 mln per le operazioni di durata non inferiore a 36 mesi e per le altre operazioni finanziarie riferite a imprese ammissibili alle Riserve PON e POIn e colpite dagli eventi sismici del maggio 2012.

Per le altre operazioni finanziarie riguardanti PMI ubicate nel Mezzogiorno, femminili, e tutte le altre tipologie di imprese **l'importo massimo garantito è pari a € 1,5 mln.**



Le procedure per la concessione della controgaranzia

Premesso che in tutti i casi la richiesta di ammissione deve essere presentata successivamente alla delibera del soggetto richiedente, è possibile presentare la richiesta di ammissione al Gestore con o senza la delibera del soggetto finanziatore mediante: Procedura telematica, Fax o Raccomandata A/R

Con delibera del Soggetto Finanziatore

- ~ Entro i 6 mesi dalla data:
 - Di delibera del soggetto finanziatore
 - Di delibera da parte del soggetto richiedente

Senza delibera del Soggetto Finanziatore (c.d. richieste preventive)

- ~ Prima della delibera del soggetto finanziatore
 - ~ Non oltre 6 mesi dalla data di delibera del soggetto richiedente
- In questo caso occorrerà comunicare l'avvenuta delibera del soggetto finanziatore al Gestore entro 3 mesi dalla data di delibera di ammissione del Comitato

Le proposte presentate dal Gestore sono deliberate dal Comitato entro 2 mesi dalla data di arrivo della richiesta e comunicate ai soggetti beneficiari finali e richiedenti entro 10 giorni.

Sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria. Sulla parte residua del finanziamento possono essere acquisite garanzie reali, assicurative e bancarie con un valore cauzionale calcolato sulla base della normativa di riferimento.



Richiesta di ammissione all'Intervento del Fondo

Il soggetto richiedente ha l'obbligo di acquisire prima della presentazione al Gestore della richiesta di ammissione e di conservare Allegato 4 (Richiesta di agevolazione del Legale Rappresentate dell'Impresa) debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto beneficiario finale e la documentazione sulla cui base ha compilato il modulo di richiesta di cui all'Allegato 2. Il Gestore potrà richiedere in qualunque momento copia della suddetta documentazione e la mancata trasmissione di quanto richiesto può comportare l'inefficacia della Controgaranzia.

I soggetti richiedenti la Controgaranzia comunicano, in sede di richiesta di ammissione, le condizioni economiche applicate ai soggetti beneficiari finali per il rilascio della garanzia e per la concessione dell'operazione finanziaria da parte del soggetto finanziatore.

Nel caso di Controgaranzia %a prima richiesta+, **i soggetti richiedenti devono trasmettere al soggetto finanziatore copia della richiesta di ammissione alla Controgaranzia.**

Sono inoltre improcedibili e decadono d'ufficio le domande le cui rettifiche, integrazioni ovvero chiarimenti eventualmente richiesti, non pervengano al Gestore entro il termine di 3 mesi dalla data di ricezione della richiesta del Gestore stesso.



Gestione delle operazioni

Operazioni di durata pari o inferiore a 18 mesi che non presentano un PDA

- La data di stipula o perfezionamento può essere assimilata, ai fini della determinazione della durata della garanzia, alla data di delibera del soggetto finanziatore.
- I soggetti richiedenti devono comunicare, in fase di richiesta di ammissione, o, nel caso di richieste preventive, in sede di comunicazione della delibera del soggetto finanziatore, la data di scadenza e il costo della garanzia, il tasso e le commissioni bancarie applicate.

Operazioni di durata superiore a 18 mesi ed operazioni di durata pari o inferiore a 18 mesi che presentano un PDA

- Le operazioni devono essere perfezionate mediante contratto di finanziamento e atto di erogazione
- Almeno il 25% dell'importo dell'operazione finanziaria deve essere erogato entro 6 mesi dalla delibera del Comitato. L'erogazione a saldo deve avvenire entro 18 mesi dalla data della delibera del Comitato.
- In caso di erogazione parziale o a saldo antecedente alla data di delibera di ammissione del Comitato, il soggetto richiedente e/o il soggetto finanziatore, deve comunicare l'erogazione entro 3 mesi dalla data di delibera di ammissione all'intervento del Fondo.



Durata e decorrenza della Controgaranzia

Operazioni durata pari o inferiore ai 18 mesi senza PDA

Data decorrenza: in caso di richiesta preventiva è la data di concessione/perfezionamento dell'operazione. Se l'operazione risulta già concessa, la controgaranzia decorre dalla data di ammissione al Fondo.

Data cessazione: equivale alla data di scadenza dell'operazione

Operazioni anche inferiori a 18 mesi con PDA

Data decorrenza: si considera la data di erogazione/perfezionamento del finanziamento. Se l'operazione risulta già erogata, la controgaranzia decorre dalla data di ammissione al Fondo dalla

Data cessazione: equivale alla data di scadenza dell'ultima rata del PDA



Verifica della realizzazione degli investimenti

Nel caso di Finanziamenti a M/L termine, **il soggetto richiedente si impegna a richiedere al soggetto beneficiario finale idonea documentazione (copia delle fatture o documenti equipollenti) comprovante la realizzazione degli Investimenti**, prima dell'erogazione del finanziamento ovvero entro 3 mesi dalla avvenuta erogazione dello stesso.

Il mancato invio di tale documentazione **potrà comportare la revoca della concessione dell'agevolazione** e il pagamento da parte del soggetto beneficiario finale di un importo pari all'ESL comunicato dal Gestore.

La verifica della realizzazione degli investimenti è altresì prevista nel caso di attivazione del Fondo. In questo caso Il soggetto richiedente deve trasmettere la documentazione o dimostrare di averla richiesta ovvero aver previsto per il tramite del soggetto finanziatore l'obbligo della trasmissione della stessa nel contratto di finanziamento.

In tali casi **la Controgaranzia è efficace**, ma il Gestore può avviare nei confronti del soggetto beneficiario finale il procedimento di **revoca della concessione dell'agevolazione**.



Versamenti

La **commissione non è dovuta** per le operazioni finanziarie diverse dalle Operazioni di consolidamento su stessa banca o gruppo bancario di qualsiasi durata e dalle Operazioni sul capitale di rischio, **riferite a:**

- **soggetti beneficiari finali ubicati nelle regioni del Mezzogiorno;**
- **imprese femminili;**
- **piccole imprese dell'Indotto di imprese in amministrazione straordinaria;**
- **micro, piccole e medie imprese che hanno sottoscritto un Contratto di rete;**
- **imprese sociali;**
- **imprese di autotrasporto;**
- **imprese colpite dagli eventi sismici del maggio 2012.**

La commissione non è altresì dovuta per le **Operazioni di anticipazione dei crediti verso la P.A..**

Per le altre operazioni, i soggetti richiedenti devono versare al Fondo, a pena di inefficacia, una commissione **% una tantum + calcolata in termini di percentuale dell'importo garantito dal Fondo**, come di seguito.

	Restanti territori			Regioni del Mezzogiorno		
	Micro impresa	Piccola impresa	Media impresa	Micro impresa	Piccola impresa	Media impresa
Operazioni di consolidamento di passività a breve termine su stessa banca o gruppo bancario	2%			2%		
Operazioni sul capitale di rischio:						
- anno di ammissione	1%			1%		
- anni successivi:						
fino al 5°	0,25%			0,25%		
successivo al 5°	0,5%			0,5%		
Operazioni finanziarie diverse da quelle di cui all'articolo 4, Parte V delle Disposizioni Operative del Fondo	0,25%	0,5%	1,0%	-	-	-



I criteri di valutazione

Lo **scoring delle imprese** viene calcolato sulla base di **4 indici calcolati sugli ultimi due bilanci**. Ad ogni indice viene assegnato un valore di riferimento e ad ogni valore è assegnato un punteggio da 0-3. La somma totale per impresa può variare da un massimo di 12 ad un minimo di 0 punti.

Livello A	Punteggio impresa = 9
Livello B	Punteggio impresa = 7 o 8
Livello C	Punteggio impresa < 7

La valutazione degli ultimi due bilanci comporta l'assegnazione di due livelli che combinati tra loro determinano **la fascia di valutazione**:

Fascia 1	Proposta positiva del Comitato
Fascia 2	Da valutare caso per caso
Fascia 3	Proposta negativa al Comitato

Le **nuove imprese** (ovvero PMI che hanno iniziato la propria attività e/o sono state costituite da non oltre tre anni), le imprese caratterizzate da **cicli produttivi ultrannuali operanti su commessa o a progetto**, non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati, vengono valutate sulla base dei **bilanci previsionali** e di una dettagliata relazione tecnica (*business plan*).



Criteri di valutazione È Procedura semplificata e importo ridotto

Procedura semplificata

- Impresa rientrante nella fascia 1 del modello di valutazione
- assenza di garanzie reali, bancarie o assicurative
- importo dell'operazione $\leq 30\%$ del fatturato dell'impresa (20% nel caso di operazioni fino a 36 mesi)
- eventuale diminuzione del fatturato dell'ultimo esercizio rispetto all'esercizio precedente $< 40\%$
- eventuale perdita in uno degli ultimi due bilanci $\leq 5\%$ fatturato

Procedura importo ridotto

Importo dell'operazione < 20 mila, elevabile fino a 100 mila al ricorrere di determinate condizioni:

Anzianità dell'impresa	Immobile aziendale (proprietà, leasing, locazione di durata $>$ del finanziamento)
Numero di addetti	
Crescita del fatturato	

- assenza di garanzie reali, bancarie o assicurative
- utile in almeno uno degli ultimi due bilanci approvati
- eventuale perdita ultimo bilancio $\leq 10\%$ fatturato



Criteri di valutazione È Procedura per nuove imprese e operanti su commessa o a progetto

Procedura per nuove imprese

Le nuove imprese (ovvero quelle che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta di ammissione alla garanzia del *Fondo*) non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati sono ammissibili:

- nel caso l'operazione è a fronte di un programma di investimento;
- rientrano tutte nella Fascia 2 di valutazione *caso per caso*;

L'operazione non è ammissibile nei casi in cui i mezzi propri, che devono risultare già versati alla data di erogazione del finanziamento, sono < al 25% dell'importo del programma di investimento.

Per la valutazione di tali imprese deve essere predisposto un *business plan*, completo di un bilancio previsionale almeno triennale, compilato secondo lo schema previsto nell'Allegato 7 delle Disposizioni operative.

Procedura per imprese operanti su commessa o a progetto

Le operazioni relative ad imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali operanti su commessa o a progetto:

- rientrano tutte nella Fascia 2 di valutazione *caso per caso*;
- sono ammissibili solo se l'operazione è un finanziamento a copertura dei costi di una specifica iniziativa;
- sono valutate, oltre che sulla base degli ultimi due bilanci approvati, anche sulla base di un *business plan* (Allegato 7ter);

Le operazioni non sono ammissibili nel caso in cui la durata dell'operazione finanziaria eccede la durata del ciclo economico dell'iniziativa e/o i mezzi propri sono < al 10% dell'importo complessivo dei costi dell'iniziativa.



Attivazione - Avvio delle procedure di recupero

In caso di inadempimento dei soggetti beneficiari finali la controgaranzia **è esecutibile a richiesta:**

- **dai Confidi e dagli Altri Fondi di garanzia** che hanno già pagato la quota ovvero quelli che hanno assunto l'impegno a pagare la quota da essi garantita;
- **dei soggetti finanziatori**, qualora il soggetto richiedente risulti inadempiente nel termine di 120 giorni dalla richiesta del soggetto finanziatore e previo avvio da parte di quest'ultimo delle procedure di recupero .

In caso di inadempimento del soggetto beneficiario finale, **i soggetti finanziatori devono avviare le procedure di recupero** del credito inviando, tramite raccomandata A/R o altro mezzo che possa comprovare la data certa di invio, al soggetto beneficiario finale inadempiente e, per conoscenza, al Gestore (entro 12 mesi dalla data dell'inadempimento), l'intimazione del pagamento. **Per data di inadempimento si intende:**

- per i finanziamenti con durata m a 18 mesi senza PDA la data della risoluzione/revoca;
- per i finanziamenti di qualsiasi durata con PDA la data della prima rata insoluta, anche parzialmente;
- nel caso di ammissione a procedure concorsuali, in mancanza di una precedente rata insoluta, la data di ammissione del *soggetto beneficiario finale* alle procedure concorsuali:
 - “ la data della sentenza del Tribunale di dichiarazione di fallimento;
 - “ la data del decreto del Tribunale di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
 - “ la data di ammissione alle altre procedure concorsuali.
- nel caso di operazioni di fideiussione, la data di escussione della fideiussione stessa.



Attivazione È Documentazione richiesta e cause di inefficacia

Ai fini dell'attivazione della garanzia è richiesto **Invio delle copie dei documenti** di seguito elencati:

- delibera di concessione del finanziamento
- contratto di finanziamento (solo per operazioni di durata superiori ai 18 mesi)
- atto di erogazione (solo per operazioni di durata superiori ai 18 mesi)
- piano di ammortamento o del piano di locazione finanziaria con le relative scadenze (solo per operazioni di durata superiori ai 18 mesi)
- bilanci approvati
- documentazione relativa ad altri dati dichiarati in fase di domanda di ammissione
- documentazione inerente le eventuali garanzie reali e/o personali acquisite

Inoltre è necessario inviare **dichiarazioni attestanti**:

- data di inadempimento
- data di avvio delle procedure di recupero del credito
- ammontare dell'esposizione rilevato al sessantesimo giorno successivo alla data di intimazione di pagamento.

Nella fase di attivazione rappresentano cause di inefficacia l'insussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti nella fase sia di richiesta, sia di attivazione. In tale caso, il Gestore comunica ai soggetti richiedenti l'avvio del relativo procedimento e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di 30 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni. Entro 90 giorni dalla predetta comunicazione il Comitato delibera l'inefficacia ovvero l'archiviazione del procedimento.



L'autorizzazione a certificare il merito di credito delle PMI da parte dei Confidi e Altri Fondi di garanzia

I Confidi e gli Altri Fondi di garanzia possono richiedere l'autorizzazione a certificare il merito di credito delle imprese. La valutazione viene effettuata su una serie di parametri e di valori ottimali, sulla base dei quali viene attribuito un punteggio.

	Parametri	Punteggio
Avvio dell'operatività del confidi o del fondo di garanzia	A ~ 15 anni	3
	10 anni mA < 15 anni	2
	5 anni mA < 10 anni	1
	A < 5 anni	0
Indice di solidità patrimoniale	B ~ 10%	3
	8% mB < 10%	2
	6% mB < 8%	1
	B < 6%	0
Certificazione dei bilanci	C = Si	3
	C = No	0
Struttura interna adeguata alla valutazione del merito di credito	D = Si (se 107)	6
	D = Si	3
	D = No	0
Perdite/Volume garanzie concesse	E m0,50%	6
	0,50% < E m0,80%	4
	0,80% < E m1%	2
	E > 1%	0
Numero imprese associate	F ~ 2.500	3
	1.000 mF < 2.500	2
	300 mF < 1.000	1
	F < 300	0

	Parametri	Punteggio
Volume affidamenti garantiti negli ultimi 2 esercizi	G ~ 40 milioni	3
	milioni	2
	milioni	1
	G < 10 milioni	0
Numero delle convenzioni sottoscritte con le banche	H ~ 5	2
	2 mH < 5	1
	H < 2	0
Volumi garanzie concesse su affidamenti a medio-lungo termine / Volume garanzie concesse relativo agli ultimi 5 esercizi	J ~ 40%	3
	30% mJ < 40%	2
	20% mJ < 30%	1
	J < 20%	0
Numero imprese garantite nell'ultimo esercizio	K ~ 200	2
	100 mK < 200	1
	K < 100	0
Ambito di operatività regionale (almeno regionale)	Si	2
	No	0
Certificazione di qualità	Si	1
	No	0

In ragione del risultato conseguito, il Confidi o Altro Fondo di garanzia, viene proposto in:

- **Fascia 1, positiva** (punteggio ~ 30)
- **Fascia 2, da valutare caso per caso** (25 mPunteggio < 30)
- **Fascia 3, negativa** (punteggio < 25)



L'autorizzazione a certificare il merito di credito delle PMI da parte dei Confidi e Altri Fondi di garanzia

I Confidi e gli Altri Fondi di garanzia autorizzati a certificare il merito di credito delle imprese possono presentare le richieste di ammissione relative a soggetti beneficiari finali rientranti esclusivamente nella % fascia 1+ e nella % fascia 2+ di valutazione, a condizione che:

- a) l'importo del fatturato dell'ultimo bilancio approvato non presenti una diminuzione, rispetto all'esercizio precedente, pari o superiore al 40%;
- b) l'impresa non presenti in uno degli ultimi due bilanci approvati una perdita superiore al 5% del fatturato.

Nel caso di operazioni relative alle nuove imprese (quelle che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo), non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati o dalle ultime due dichiarazioni fiscali, presentate dai Confidi e gli Altri fondi di garanzia autorizzati a certificare il merito di credito dei soggetti beneficiari finali, tali imprese rientrano sempre nella % fascia 2+ di valutazione.



Cogaranzia

Possono richiedere la Cogaranzia i **Confidi e gli Altri fondi di garanzia** che stipulano apposita **Convenzione con il Gestore**, che regola i criteri, le modalità e le procedure di concessione della Cogaranzia.

A oggi, le Convenzioni stipulate tra il Gestore e i Confidi o Altri Fondi di garanzia sono cinque e due in fase di perfezionamento.

Alle operazioni di Cogaranzia **si applicano tutti i criteri, le modalità e le procedure di concessione previste per la Garanzia Diretta**, che prevede le seguenti percentuali di copertura e importo massimo garantito.

	Imprese ubicate nel Mezzogiorno		Imprese femminili		Riserve PON e Poin		Imprese colpite dagli eventi sismici del maggio 2012		Altre imprese	
	Quota di copertura / Importo massimo garantito									
Anticipazione crediti Pubblica Amministrazione	70%	" 2,5 mln	70%	" 2,5 mln	70%	" 2,5 mln	80%	" 2,5 mln	70%	" 2,5 mln
Operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi	80%	" 2,5 mln	80%	" 2,5 mln	80%	" 2,5 mln	80%	" 2,5 mln	70%	" 2,5 mln
Consolidamento passività a breve su stessa banca/gruppo bancario	30%	" 1,5 mln	30%	" 1,5 mln	30%	" 1,5 mln	80%	" 2,5 mln	30%	" 1,5 mln
Operazioni sul capitale di rischio	50%	" 2,5 mln	50%	" 2,5 mln	50%	" 2,5 mln	80%	" 2,5 mln	50%	" 2,5 mln
Altra operazione finanziaria	80%	" 1,5 mln	80%	" 1,5 mln	80%	" 2,5 mln	80%	" 2,5 mln	60%	" 1,5 mln